



**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Procedimento nr. 3/2011 R.G. CGN

La Commissione Giudicante Nazionale ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

**CATELLO COSTANTINO**

**Tessera n. presso CSB NAPOLI CLUB – F16B15, Via Astolelle,  
80045 Pompei (Na) POMPEI (NA);**

- in relazione alla violazione dell'art. 1 R.G. per esservi rivolto all'arbitro e al direttore di gara in maniera offensiva al termine dell'incontro programmato per il giorno 11.06.2011 nel corso della sesta prova BTP 12 Campionato Italiano Professionisti 2010/2011 presso il Centro Sociale di Salerno, rione Pastena.

fatto commesso in Salerno l'11/06/2011.

**La Commissione di Giudicante Nazionale**

*Vista*

- il referto di gara del direttore di gara, sig. Addonizio Antonino e dell'arbitro nazionale, sig. Caròncello Giuseppe;
- l'esposto-reclamo presentato dal tesserato Catello Costantino per "la non perfetta direzione di gara";

*Considerato*

- scorretto e non giustificato il comportamento del tesserato che si rivolgeva al direttore di gara con tono offensivo lamentando in pubblico e ad alta voce che l'organizzazione era pessima e che la direzione di gara non serviva a nulla, così venendo meno al dovere di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- palesemente infondato l'esposto del tesserato Catello Costantino, non ritenendosi sussistente alcun tipo di responsabilità disciplinare a carico del direttore di gara, alla luce delle stesse parole del reclamante che descrive la direzione non come scorretta o insufficiente, ma solo "non perfetta";

*Ritenuta*

- integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FiBIS da parte del tesserato Catello Costantino;

*dispone*

• *non doversi procedere in ordine all'esposto-reclamo del tesserato Catello Costantino per manifesta infondatezza;*

*applica*

*al tesserato CATELLO COSTANTINO*

- *la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta).*

Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione a carico dei tesserati sarà convertita in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 16/7/2014

Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale

Avv. Fulvio Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Ippolito

Avv. Elisa Labri